



biorepack 

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO
ORGANICO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Audizione su AG 291 schema d.lgs recepimento direttiva SUP

- Commissioni 10^a e 13^a
del Senato (audizione
20.9.2021)
- Commissioni 8^a e 10^a
della Camera
(audizione 21.9.2021)

Indice

- Il consorzio Biorepack
- Attività e risorse
- Le plastiche compostabili e il riciclo organico
- L'AG 291: osservazioni Biorepack
- Proposte di modifica



Il consorzio Biorepack

- BIOREPACK è il **Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli Imballaggi in Plastica Biodegradabile e Compostabile**, il cui statuto è stato approvato con decreto del MITE del 16.10.2020 (GU 14.11.2020) ai sensi dell'art. 223, D.Lgs. 152/2006.
- BIOREPACK è il **settimo consorzio di filiera del sistema CONAI, primo EPR in UE** (sistema di responsabilità estesa del produttore) specificamente **dedicato al riciclo organico degli imballaggi in plastica compostabile**.
- Per plastica compostabile si intende la plastica biodegradabile e compostabile **certificata** conforme alle norme UNI **EN 13432:2002** e/o UNI **EN 14995:2007**.
- Biorepack riunisce produttori e trasformatori di bioplastiche (adesione obbligatoria) e utilizzatori e riciclatori (su base volontaria). **Al momento vanta circa 200 imprese iscritte.**



Attività e risorse (1)

BIOREPACK in sintesi **si occupa di** organizzare, garantire, promuovere ed incentivare (art. 3 dello Statuto):

- la **raccolta e il riciclo organico** dei rifiuti di imballaggio in plastica compostabile assieme all'umido domestico;
- l'idonea **etichettatura** degli imballaggi cit. ai fini del loro agevole riconoscimento da parte dei cittadini e degli operatori;
- La realizzazione di **campagne informative/di comunicazione** sulle corrette modalità di utilizzo, conferimento e riciclo degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
- Il **contrasto dell'illegalità** (false dichiarazioni ambientali, false certificazioni)



Attività e risorse (2)

- Le attività sono finanziate con il **contributo ambientale CONAI (CAC) specifico** sugli imballaggi in bioplastica pari a **294 €/t dal 1.7.2021**, approvato dal CDA CONAI su proposta di Biorepack
- Con le risorse derivanti dal CAC **Biorepack promuoverà percorsi industriali** per garantire raccolta e riciclo organico dei manufatti compostabili, **destinando al sistema** della raccolta, trasporto e trattamento, compreso l'efficientamento impiantistico, **circa 20 mln. di euro l'anno** (accordi in via di definizione con ANCI-Comuni, CIC, e altri stakeholder)



Attività e risorse (3)

Biorepack intende in particolare agire su :

- Miglioramento della **qualità** delle raccolte dell'umido
- **Riduzione della presenza di materiali non compostabili**, per separare i quali spesso si finisce per trascinare via significative quantità di materiali compostabili (tra cui organico, verde e plastiche compostabili)
- **Efficientamento impiantistico**, per valorizzare tutti i materiali compostabili minimizzando gli scarti e aumentando i tassi di riciclo e la qualità del compost prodotto



Le bioplastiche compostabili e il riciclo organico (1)

- I manufatti in bioplastica compostabile (shopper, sacchetti, stoviglie etc.) e in particolare gli imballaggi di cui si occupa Biorepack, nascono come **soluzione a specifici problemi ossia l'inquinamento della raccolta del rifiuto umido** domestico a causa dell'elevata presenza di materiali non compostabili
- Gli imballaggi in plastica compostabile, avendo lo stesso fine vita dell'umido, **consentono di raccogliere e riciclare contenuto e contenitore assieme** (ad es. l'umido con il sacchetto o la stoviglia compostabile), senza costringere a complesse e spesso impraticabili operazioni di separazione



Le bioplastiche compostabili e il riciclo organico (2)

- Si tratta di **materiali progettati e realizzati per il riciclo organico** che è la specifica forma di riciclo dell'umido domestico ossia la **frazione di maggior peso nell'ambito delle raccolte differenziate** (circa 7 mln. di tonnellate l'anno raccolte)
- Il riciclo organico è previsto ed incentivato dalle normative europee **sin dalla direttiva imballaggi 94/62/CE** e ancor più a seguito delle nuove direttive (851/2018 e 852/2018) del pacchetto economia circolare.

Ogni materiale ha la sua specifica forma di riciclo: quella dell'umido e degli imballaggi biocompostabili è il riciclo organico.



L'AG 291: osservazioni Biorepack – art. 4

- L'art. 4, comma 7, dello schema di d.lgs. prevede un **credito di imposta** per chi acquisti e utilizzi manufatti riutilizzabili o in plastica compostabile rientranti negli elenchi di cui all'Allegato, Parte A (ad es. tazze e bicchieri) e B (ad es. posate e piatti).
- **Osservazioni Biorepack:** si condivide l'impostazione della norma che riconosce il credito di imposta tanto rispetto all'acquisto-utilizzo dei prodotti biocompostabili, quanto a quelli riutilizzabili.
- **Occorrerebbe coerentemente chiarire anche nelle disposizioni precedenti [comma 1 lett. b) e c)] che quando si parla di «prodotti riutilizzabili o alternativi» ci si intende riferire, con il termine «alternativi», anche ai manufatti in bioplastica compostabile.**



L'AG 291: osservazioni Biorepack – art. 5

- L'art. 5 dello schema di d.lgs. prevede i divieti di commercializzazione di taluni prodotti monouso in plastica (tra cui le stoviglie) mentre **quelli compostabili** (riciclabili organicamente) e **al contempo rinnovabili** (con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile invece che fossile) **possono essere commercializzati in talune ipotesi** previste al comma 3.
- **Osservazioni Biorepack:** si condivide il riferimento nella norma agli **standard EN 13432 e EN 14995** che sono quelli che **garantiscono la riciclabilità organica** (in compostaggio-digestione anaerobica seguita da compostaggio) dei manufatti in plastica compostabile.



L'AG 291: osservazioni Biorepack – art. 5

- Tuttavia, **le ipotesi elencate al comma 3 rischiano di generare incertezze** interpretative e applicative tra gli operatori.

3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;

c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;

f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.



L'AG 291: osservazioni Biorepack – art. 5

- **Lett. a): ok**, conforme all'art. 22 della L. di delegazione europea 2019-2020;
- **Lett. b):** la definizione di «circuiti controllati» è di fatto indefinita;
- **Lett. c):** non si comprende se con il termine “alternative” ci si intenda riferire in tal caso (a differenza di altri punti del testo) ai prodotti riutilizzabili, e non è poi chiaro che si intenda per “specifiche circostanze di tempo e di luogo”;
- **Lett. d):** non è dato sapere quali siano le particolari “tipologie di alimenti o bevande” né a chi spetti individuarle;
- **Lett. e):** quando e in che condizioni può dirsi «elevato» un dato numero di persone?
- **Lett. f):** gli LCA portano a risultati spesso molto diversi tra loro a seconda delle assunzioni e dei criteri utilizzati: a chi spetterà definire le regole per permettere confronti paritari?



Proposte di modifica (1)

all'art 5, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo la lett. a), inserire la seguente a-bis): *«a-bis) qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182 ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».*
- 2) sopprimere le lett. b), c), d), e) ed f).



Proposte di modifica (2)

- Le modifiche proposte, da un lato, sono volte a stabilire che i manufatti compostabili/rinnovabili **costituiscono una valida opzione qualora coerenti con il circuito di raccolta e riciclo organico** dell'umido domestico (inserimento lett. a-bis).
- Dall'altro, sono volte ad **eliminare quelle ipotesi di utilizzo ampiamente indefinite e che non generano valore aggiunto** per il riciclo organico [soppressione lett. b), c), d), e) ed f)].



Grazie per
l'attenzione!